

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 18 luglio 2024, n. 551

Diritto al lavoro delle persone con disabilità. Approvazione "Programma Operativo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità 2024-2027", in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 21 luglio 2003, n. 19

OGGETTO: Diritto al lavoro delle persone con disabilità. Approvazione “*Programma Operativo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità 2024-2027*”, in attuazione dell’articolo 4 della legge regionale 21 luglio 2003, n. 19.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell’Assessore al Lavoro, Scuola, Formazione, Ricerca, Merito, di concerto con l’Assessore ai Servizi sociali, Disabilità, Terzo Settore, Servizi alla Persona;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 recante “*Organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 “*Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive del lavoro*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 “*Legge di contabilità regionale*”;

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 recante “*Regolamento regionale di contabilità*” che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55, l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23 “*Legge di stabilità regionale 2024*”;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2023, n. 24 “*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026*”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2023, n. 980 avente ad oggetto “*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macro - aggregati per le spese*”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2023, n. 981 “*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa*”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 14 febbraio 2024, n.75 concernente “*Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2024-2026 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11*”;

VISTO il regolamento regionale 23 ottobre 2023, n. 9 “*Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modifiche. Disposizioni transitorie*” in particolare l’art. 3, che istituisce la Direzione regionale “Istruzione, Formazione e Politiche per l’occupazione” e l’art. 8, che individua le funzioni della medesima Direzione e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 2024, n. 284 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Aggiornamento del Bilancio finanziario gestionale in relazione all’assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa, di cui alla D.G.R. n.981/2023, ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”.

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 18 gennaio 2024, n. 25 con la quale è stato conferito all’Avv. Elisabetta Longo l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Istruzione, Formazione e Politiche per l’occupazione”;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;

VISTO il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 5 novembre 2021 “Adozione del Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL)”;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 30 dicembre 2021, n. 996 “Programmazione unitaria 2021-2027. Adozione delle proposte dei Programmi Regionali FSE+ e FESR”;

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, recante “Regolamento di esecuzione per l’attuazione della Legge 68/99 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 13 gennaio 2000, n. 91, recante “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, a norma dell’art. 1, comma 4, della Legge 12 marzo 1999, n. 68”;

VISTA la legge regionale 21 luglio 2003, n. 19, recante “Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili. Modifiche all’articolo 28 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro). Abrogazione dell’art. 229 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2001)” ed in particolare, l’articolo 4, rubricato “Programma operativo per il diritto al lavoro delle persone disabili”;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” che ha apportato modifiche alla citata legge n. 68/1999;

VISTA la deliberazione della giunta Regionale 19 luglio 2016, n. 406, recante “Approvazione schema di convenzione quadro per la stipula di convenzioni finalizzate all'integrazione nel mercato del lavoro delle persone disabili con particolari difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, ai sensi dell'art. 14 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 3 agosto 2017, n. 501, recante “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento delle persone con disabilità” ed in particolare la sezione IV dell'allegato rubricata “Interventi a favore dell'occupazione a valere sul fondo regionale per il collocamento delle persone con disabilità” che espressamente prevede il finanziamento di programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 2 agosto 2019, n. 576, recante “Modifica della Delibera della Giunta Regionale n. 533 del 9 agosto 2017. Approvazione della nuova disciplina dei tirocini extracurriculari nella Regione Lazio in conformità all'accordo tra Governo e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante Linee guida in materia di tirocini formativi e di inserimento ai sensi dell'articolo 1, commi da 34 a 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92”;

VISTO il decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 11 marzo 2022, n. 43, che adotta le “Linee Guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità”;

VISTO il decreto legislativo 3 maggio 2024, n.62, recante “Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato”.

ATTESO che, in base a quanto previsto dal citato articolo 4 della l.r. 19/2003:

- il Programma Operativo definisce:
 - a) le specifiche azioni e misure da sostenere ed incentivare nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 3;
 - b) la natura, l'ammontare, le modalità e i criteri di concessione delle risorse da destinare al finanziamento degli interventi di cui alla lettera a), nel rispetto della normativa comunitaria concernente gli aiuti di Stato;
 - c) i soggetti attuatori e beneficiari degli interventi di cui all'articolo 3, in conformità alla vigente normativa statale di riparto delle funzioni e dei compiti amministrativi fra regioni ed enti locali, in materia di lavoro, formazione, sanità e servizi sociali;

- d) i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di competenza regionale previsti dalla l. 68/1999, con particolare riferimento alla ripartizione delle risorse del fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili ed alle convenzioni di integrazione lavorativa;
- il Programma Operativo è redatto nel rispetto delle seguenti priorità:
 - a) integrazione fra i servizi per l'impiego, i servizi sociali e sanitari territoriali, le attività formative, le azioni di supporto e gli strumenti di politica attiva del lavoro a sostegno dell'occupazione delle persone disabili;
 - b) definizione di specifiche azioni dirette a favorire il collocamento delle persone disabili a maggiore rischio di esclusione dal mercato del lavoro in conseguenza della limitata capacità lavorativa e della particolare condizione di disabilità;
 - c) individuazione di azioni e misure, inclusi specifici "progetti obiettivo", diretti alla permanenza, all'inserimento ed all'integrazione lavorativa delle persone disabili, cofinanziabili con risorse comunitarie;
 - d) valorizzazione e promozione della partecipazione attiva dei destinatari degli interventi;
 - e) promozione di forme di concertazione e di intesa istituzionale fra i soggetti interessati al collocamento mirato, così da favorire l'esercizio coordinato delle relative funzioni.

RILEVATO, che

- a) sussistono specifiche esigenze e priorità di intervento che devono essere affrontate per migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità;
- b) i dati statistici nazionali e le indagini condotte a livello regionale indicano un aumento delle esigenze di supporto per le persone con disabilità aspiranti al collocamento mirato, evidenziando la necessità di interventi mirati e tempestivi;
- c) la promozione dell'inclusione lavorativa e sociale delle persone con disabilità rappresenta un'opportunità per migliorare la qualità della vita dei cittadini, nonché per arricchire il tessuto sociale e produttivo della Regione.

CONSIDERATO che

- a) è necessario un intervento coordinato e mirato a favore delle persone con disabilità, che costituiscono una fascia della popolazione che necessita di supporti specifici per l'inclusione sociale e lavorativa al fine di garantire pari opportunità, rimuovere gli ostacoli e attivare sostegni utili al pieno esercizio delle libertà e dei diritti civili e sociali nei vari contesti di vita, liberamente scelti;
- b) è fondamentale utilizzare le risorse del Fondo Regionale Disabili in modo efficiente ed efficace per massimizzare l'impatto degli interventi previsti;
- c) è opportuno, in un'ottica di uniformità di erogazione dei LEP nei confronti delle persone con disabilità, implementare programmi specifici in termini di inclusione sociale e lavorativa;
- d) la Rete integrata dei servizi (sanitaria, sociale, istruzione/formazione, lavoro) ha consentito di dare risposte unitarie e di continuità all'interno di percorsi assistenziali integrati, con il coinvolgimento e la valorizzazione di tutte le competenze e le risorse, anche non esclusivamente istituzionali, presenti sul territorio;

RITENUTO NECESSARIO, pertanto, adottare il documento denominato "Programma Operativo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità 2024-2027" che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che il predetto “Programma Operativo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità 2024-2027”, sarà realizzato mediante l’utilizzo del Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, di cui alla LR 19/2003, nei limiti delle entrate derivanti dalle risorse previste dall’art.14, comma 3, della legge 68/1999, accertate ed incassate annualmente nel bilancio regionale a decorrere dall’esercizio finanziario 2024, sul capitolo di entrata E0000225256, al netto delle eventuali risorse oggetto di restituzione;

RITENUTO quindi necessario prevedere la possibilità di realizzare le misure previste dal Programma Operativo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità 2024-2027, mediante l’utilizzo delle risorse disponibili sul Fondo Sociale Europeo – programmazione 2021-2027, in caso di esaurimento delle risorse disponibili sul Fondo regionale per l’occupazione dei disabili;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 17 aprile 2024, n. 252, avente ad oggetto: Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026 – Variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2024, a integrazione del capitolo di entrata E0000225256 e dei capitoli di spesa U0000F31154, U0000F31195 e U0000F31196;

RITENUTO pertanto, di ripartire le risorse in quota proporzionale, come indicato nel punto 6 del Programma Operativo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità 2024-2027, per gli interventi a valere sul Fondo Regionale per l’occupazione dei Disabili come di seguito indicato:

- Quota pari 85 % delle somme accertate ed incassate annualmente a decorrere dall’esercizio finanziario 2024 per le misure a sostegno delle imprese;
- Quota pari 10 % delle somme accertate ed incassate annualmente a decorrere dall’esercizio finanziario 2024 per le misure a sostegno di istituzioni sociali private;
- Quota pari 5 % delle somme accertate ed incassate annualmente a decorrere dall’esercizio finanziario 2024 per le attività di promozione e comunicazione;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare il “Programma Operativo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità 2024-2027” che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di realizzare il predetto “Programma Operativo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità 2024-2027” mediante l’utilizzo del Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, di cui alla LR 19/2003, nei limiti delle entrate derivanti dalle risorse previste dall’art.14, comma 3, della legge 68/1999, accertate ed incassate annualmente nel bilancio regionale a decorrere dall’esercizio finanziario 2024, sul capitolo di entrata E0000225256, al netto delle eventuali risorse oggetto di restituzione;
3. di ripartire le risorse in quota proporzionale, come indicato nel punto 6 del Programma Operativo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità 2024-2027, per gli interventi a valere sul Fondo Regionale per l’occupazione dei Disabili:

- Quota pari 85 % delle somme accertate ed incassate annualmente a decorrere dall'esercizio finanziario 2024 per le misure a sostegno delle imprese;
 - Quota pari 10 % delle somme accertate ed incassate annualmente a decorrere dall'esercizio finanziario 2024 per le misure a sostegno di istituzioni sociali private;
 - Quota pari 5 % delle somme accertate ed incassate annualmente a decorrere dall'esercizio finanziario 2024 per le attività di promozione e comunicazione;
4. di prevedere la possibilità di realizzare le misure previste dal Programma Operativo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità 2024-2027, mediante l'utilizzo delle risorse disponibili sul Fondo Sociale Europeo – programmazione 2021-2027, in caso di esaurimento delle risorse disponibili sul Fondo regionale per l'occupazione dei disabili;

La Direzione regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione potrà in essere tutti gli atti necessari a dare piena e compiuta attuazione a quanto previsto dal Programma Operativo approvato con la presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito www.regione.lazio.it e sul portale www.lazioeuropa.it

PROGRAMMA OPERATIVO PER IL DIRITTO AL LAVORO DELLE
PERSONE DISABILITÀ

2024-2027

*Programma operativo per il diritto al lavoro delle persone disabili,
ai sensi dell'art. 4 della Legge regionale del 21 luglio 2003, n. 19.*

1. PRINCIPI, FINALITA' E OBIETTIVI

Il presente Programma 2024-2027 definisce obiettivi e linee di Misura prioritarie per la programmazione e attuazione delle azioni finanziate a valere sulle risorse del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili (di seguito Fondo), di cui all'art. 5 della Legge regionale del 21 luglio 2003, n. 19.

La programmazione intende proporre misure personalizzate che tengano in considerazione la tipologia di disabilità attraverso un approccio sistemico per favorire l'inserimento lavorativo. Particolare attenzione sarà rivolta alle persone con necessità di sostegno intensivo ovvero a categorie più distanti dal mercato del lavoro che richiedono programmi di inserimento individuali.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

La programmazione e la successiva attuazione trovano riferimento nei seguenti atti normativi:

- Legge 12 marzo 1999, n. 68 *“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”*;
- Decreto del Presidente della Repubblica del 10 ottobre 2000, n. 333, *“Regolamento di esecuzione per l'attuazione della Legge 68/99 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili”* e ss.mm.ii.;
- Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 13 gennaio 2000, n. 91, *“Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, a norma dell'art. 1, comma 4, della Legge 12 marzo 1999, n. 68”*;
- Legge regionale 21 luglio 2003, n. 19, *“Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili. Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro). Abrogazione dell'art. 229 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001)”*;
- Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 *“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”*;
- Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 *“Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”* che ha apportato modifiche alla Legge n. 68/1999;
- Deliberazione di Giunta Regionale 19 luglio 2016, n. 406, *“Approvazione schema di convenzione quadro per la stipula di convenzioni finalizzate all'integrazione nel mercato del lavoro delle persone disabili con particolari difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, ai sensi dell'art. 14 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276”*;
- Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2017, n. 501 *“Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento delle persone con disabilità”* ed in

particolare la sezione IV dell'allegato rubricata *“Interventi a favore dell'occupazione a valere sul fondo regionale per il collocamento delle persone con disabilità”* che espressamente prevede il finanziamento di programma regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi;

- Deliberazione di Giunta Regionale 2 agosto 2019 n. 576, *“Modifica della Delibera della Giunta Regionale n. 533 del 9 agosto 2017. Approvazione della nuova disciplina dei tirocini extracurricolari nella Regione Lazio in conformità all' accordo tra Governo e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante Linee guida in materia di tirocini formativi e di inserimento ai sensi dell'articolo 1, commi da 34 a 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92”*;
- Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 11 marzo 22, n. 43, che adotta le *“Linee Guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità”*;
- Decreto Legislativo 03 maggio 2024, n.62 *“Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato”*.

In particolare, l'articolo 3 della Legge regionale 19/2003 stabilisce gli interventi da porre in essere nell'ambito di una politica diretta a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale e a garantire il pieno rispetto della dignità umana nonché i diritti di libertà e di autonomia di coloro che versano in condizioni di svantaggio nel mercato del lavoro, favorendo la permanenza, l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone disabili attraverso adeguati servizi di sostegno e di collocamento mirato. La Regione, nello specifico, promuove:

- a) l'analisi e la valutazione delle potenzialità lavorative ed attitudinali delle persone disabili attraverso il potenziamento tecnico-strutturale e la riorganizzazione in chiave integrata degli organismi competenti;
- b) l'istituzione di banche dati, l'effettuazione di studi, indagini, ricerche ed altre attività dirette al rilevamento delle opportunità occupazionali per le persone disabili;
- c) l'organizzazione di convegni, seminari, la stampa di pubblicazioni e di periodici diretti a favorire la diffusione e la circolazione delle conoscenze relative al mercato del lavoro rivolte alle persone con disabilità e le associazioni di settore;
- d) il tirocinio formativo e di orientamento, la formazione e l'aggiornamento professionale, sia per le persone disabili che per coloro che operano nell'ambito della disabilità;
- e) la creazione di un sistema integrato di servizi di sostegno al lavoro delle persone disabili, quali l'accompagnamento al lavoro, il tutoraggio, forme di assistenza tecnica e di sostegno psico-sociale;
- f) la semplificazione, l'economicità, l'efficacia, la pubblicità delle procedure amministrative concernenti il sistema del collocamento mirato;
- g) la rimozione degli ostacoli architettonici o di altra natura che impediscono o limitano la permanenza, l'inserimento e l'integrazione delle persone disabili nell'ambito lavorativo;
- h) l'apprestamento di tecnologie per il telelavoro e per la formazione professionale a distanza delle persone disabili;

- i) un sistema di incentivi economici, la cui entità è determinata in proporzione alla riduzione della capacità lavorativa ed alle diverse condizioni di disabilità, diretti a favorire:
1. l'assunzione di persone disabili residenti nella regione ad opera di datori di lavoro privati operanti nel territorio regionale;
 2. l'impiego di persone disabili presso cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) e successive modifiche;
 3. l'esercizio di lavoro autonomo o di impresa, anche in forma associata, da parte di persone disabili residenti nella regione.

Nell'ambito di tali finalità, il presente Programma, ai sensi dell'art. 4 della Legge regionale 19/2003, definisce:

- a) le specifiche azioni e misure da sostenere ed incentivare nell'ambito degli interventi di cui all'art. 3 della stessa Legge;
- b) la natura, l'ammontare, le modalità e i criteri di concessione delle risorse da destinare al finanziamento degli interventi di cui alla lettera a), nel rispetto della normativa comunitaria concernente gli aiuti di Stato;
- c) i soggetti attuatori e beneficiari degli interventi di cui all'articolo 3, in conformità alla vigente normativa statale di riparto delle funzioni e dei compiti amministrativi fra regioni ed enti locali, in materia di lavoro, formazione, sanità e servizi sociali;
- d) i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di competenza regionale previsti dalla L. n. 68/1999 con particolare riferimento alla ripartizione delle risorse del fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili ed alle convenzioni di integrazione lavorativa.

3. DESTINATARI

Sono destinatari delle misure:

- persone con disabilità iscritte al collocamento mirato ai sensi della legge n. 68/99 presso i centri per l'impiego della Regione Lazio;
- persone con disabilità occupate, collocate ai sensi della legge n. 68/99, nonché con disabilità acquisita e riconosciuta in costanza di rapporto di lavoro.

In particolare, ai sensi dell'art. 1 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, si intende persone con disabilità:

- gli invalidi civili: persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche e portatori di handicap intellettuale con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità;
- gli invalidi del lavoro: persone invalide del lavoro con grado di invalidità superiore al 33%, come accertata dall'INAIL;

- persone non vedenti (colpite da cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione) o non udenti (colpite da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata);
- gli invalidi di guerra, invalidi civili di guerra ed invalidi per servizio con minorazioni comprese tra la prima e l'ottava categoria descritte nelle tabelle annesse al "Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra" (D.P.R. n. 915/1978).

4. BENEFICIARI/SOGGETTI ATTUATORI

I beneficiari sono differenziati sulla base delle specifiche misure e individuati in modo puntuale nei singoli atti di attuazioni del presente programma, come di seguito riportato:

- a) datori di lavoro e imprese private con sede operativa nel territorio della Regione Lazio, obbligate o non obbligate ai sensi della L. n. 68/99;
- b) soggetti accreditati al lavoro ai sensi della normativa nazionale e regionale;
- c) soggetti accreditati alla formazione professionale ai sensi della normativa nazionale e regionale;
- d) soggetti del terzo settore;
- e) enti pubblici o enti strumentali.

5. MISURE FINANZIABILI, MODALITÀ DI UTILIZZO E CRITERI DI CONCESSIONE DELLE RISORSE

Le attività finanziate dal presente Programma si articolano nelle seguenti misure:

Misura 1 – *Tirocini extracurricolari di inserimento lavorativo finalizzati all'assunzione di persone con disabilità;*

- Sono concessi finanziamenti relativi all'attivazione di tirocini extracurricolari di inserimento lavorativo
- Il finanziamento è riconosciuto tenendo conto delle caratteristiche del tirocinante e del datore di lavoro e graduato in base a specifiche condizioni quali la durata del tirocinio, la distanza dal mercato del lavoro del destinatario ed altre situazioni di svantaggio occupazionale oltre alla valutazione di meccanismi di premialità collegati alla trasformazione dei tirocini in contratti di lavoro;
- Nell'ambito di tale misura sono ammissibili al finanziamento le seguenti spese:
 - a. indennità di partecipazione erogata al tirocinante;
 - b. pagamento di un tutor esterno (tutor speciale) che si aggiunge a quelli già previsti dalla DGR di riferimento;
 - c. spese assicurative relative alla responsabilità civile verso terzi (le spese relative all'assicurazione INAIL verranno coperte dal soggetto ospitante);
 - d. eventuale formazione del tutor aziendale e dei componenti del contesto aziendale che accoglierà il tirocinante;
 - e. spese relative alla promozione del tirocinio in caso di soggetti privati accreditati;

- f. spese relative all'attività amministrativa di gestione del tirocinio legata all'esecuzione di tutti gli adempimenti fiscali e contabili, ivi incluse la produzione dei cedolini paga e del rilascio del CUD.

Sono esclusi dall'intervento i tirocini per i quali il datore di lavoro riceve altre forme di finanziamento.

Per tutto ciò che concerne l'attivazione e la gestione del tirocinio si rimanda alle disposizioni DGR n.576/2019 nonché alle normative e ai regolamenti in materia

In ogni caso la durata del tirocinio non potrà essere inferiore ai 6 mesi e comunque collegata allo svolgimento del Progetto Formativo Individuale (PFI).

L'erogazione del finanziamento avverrà successivamente all'attivazione del tirocinio secondo le modalità previste nei singoli avvisi attuativi del presente programma, con riserva di controllo circa il buon andamento del tirocinio.

Misura 2 - Attivazione di percorsi formativi personalizzati rivolti a persone con disabilità;

La presente misura mira a potenziare l'offerta formativa erogata dalla Regione Lazio nei confronti delle persone con disabilità iscritte alle liste di collocamento mirato ex L.68/99, attraverso percorsi formativi erogati dagli enti regionali accreditati per la formazione anche in un'ottica di sinergia con il programma GOL.

I percorsi formativi potranno avere ad oggetto:

- alfabetizzazione informatica;
- alfabetizzazione linguistica;
- prevenzione e sicurezza propedeutici all'inserimento in contesti lavorativi;
- acquisizione di competenze trasversali;
- acquisizione di competenze tecniche e professionali di base;
- percorsi formativi in relazione alle *vacancies* occupazionali;
- ogni ulteriore percorso formativo che possa aumentare l'occupabilità dei destinatari.

Le attività formative potranno essere realizzate dagli organismi accreditati attraverso la presentazione di apposita domanda/manifestazione di interesse a seguito di avviso pubblico.

Misura 3 – Incentivi economici alle imprese finalizzati all'assunzione di persone con disabilità;

L'incentivo è riconosciuto per le assunzioni, anche a tempo parziale, tenendo conto delle caratteristiche del lavoratore assunto e del datore di lavoro. In particolare:

- a) l'incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine;

- b) l'incentivo spetta per le assunzioni a tempo determinato non inferiori ai 12 mesi;
- c) l'incentivo si differenzia a seconda che il datore di lavoro sia soggetto o meno agli obblighi assunzionali previsti dalla L. n. 68/99;
- d) l'incentivo sarà graduato in base alla durata del rapporto di lavoro e alla distanza dal mercato del lavoro del soggetto assunto;
- e) per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine il rapporto di lavoro dovrà permanere per un periodo pari a 36 mesi dalla data di assunzione o di trasformazione;
- f) non possono essere incentivati i contratti di lavoro intermittente e a chiamata.

Misura 4 – Accomodamenti ragionevoli;

La presente misura dà attuazione a quanto previsto dall'art.14 lettera b) della legge 12 marzo 1999, n. 68, così come modificato dalla D.lgs. 151/2015 nonché dal DM 3 maggio 2024, n.62.

Gli accomodamenti ragionevoli sono volti ad eliminare e a prevenire le barriere e ad attivare supporti necessari per l'inclusione e la partecipazione della persona con disabilità nei diversi ambiti di vita.

Il contributo è riconosciuto:

- a) per l'acquisto di macchinari, attrezzature, mobili ed elementi di arredo, macchine per ufficio e programmi informatici;
- b) realizzazione di opere e lavori finalizzati all'adeguamento del posto di lavoro;
- c) acquisto di apparecchiature e/o ausili, di qualsiasi natura;
- d) Abbattimento di barriere architettoniche (interventi edili, adeguamento macchinari e attrezzature di lavoro);
- e) Coaching aziendale e formazione del *disability manager*; attività formative rivolte al personale delle aziende in cui sono inseriti lavoratori con disabilità.

Ogni intervento di realizzazione o adeguamento del posto di lavoro deve essere giustificato dalle specifiche esigenze legate alla disabilità del lavoratore interessato ovvero della risorsa da assumere, desumibili dalla visita di accertamento ai sensi della legge 68/1999 nonché su indicazione del medico competente aziendale o del Comitato Tecnico.

Le spese di adattamento possono anche essere dirette all'apprestamento di una postazione di telelavoro o all'acquisto della strumentazione necessaria per lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità *smart*.

Gli adeguamenti potranno essere finalizzati, non solo al mantenimento del posto di lavoro per lavoratori disabili già in forza ai sensi della Legge n. 68/99, ma altresì per nuove assunzioni (a tempo indeterminato o a tempo determinato di almeno 12 mesi) di lavoratori iscritti al collocamento mirato L. 68/99.

L'importo del contributo sarà parametrato in relazione alla presenza o meno dell'obbligo di assunzione ex L. 68/99, prevedendo comunque un limite massimo per ogni lavoratore o risorsa da assumere interessata dall'intervento.

Misura 5 - Servizi di comunicazione e informazione delle iniziative a valere sul Fondo;

Le attività di comunicazione devono essere strettamente collegate alle possibilità di sfruttamento dell'utilizzo del fondo e devono mirare, tra l'altro, ad evidenziare:

- a) Le opportunità per le aziende che decidono di assumere personale appartenente alle categorie protette indipendentemente dall'obbligo di legge;
- b) I vantaggi garantiti dall'inclusione lavorativa, quali, ad esempio:
 - a. il miglioramento del clima interno;
 - b. la reputazione aziendale;
 - c. lo sviluppo di nuove idee e l'acquisizione di nuove competenze.
- c) Il vantaggio di assumere personale appartenente alle categorie protette prima che scatti l'obbligo di legge al fine di garantirsi:
 - a. la possibilità di usufruire di incentivi e agevolazioni fiscali;
 - b. la possibilità di accedere a nuovi mercati e opportunità di business;
 - c. la possibilità di partecipare a gare di appalto;

Le attività di comunicazione possono prevedere inoltre l'organizzazione di eventi, convegni, la stampa di pubblicazioni e di periodici diretti a favorire la diffusione e la circolazione delle conoscenze relative ai progetti a valere sul Fondo e al Collocamento mirato fra i disabili e le associazioni di settore e a sensibilizzare sul tema della disabilità e più in generale della diversità.

Nelle attività di comunicazione è compresa la creazione di un sito dedicato al collocamento mirato con le seguenti connotazioni:

- accessibilità,
- elevata usabilità e reperibilità da parte delle persone disabili,
- completezza di informazione,
- chiarezza di linguaggio,
- affidabilità,
- semplicità di consultazione,
- qualità,
- omogeneità e interoperabilità.

Misura 6 - Attività di rafforzamento, miglioramento e qualificazione dei sistemi informatici, di analisi e monitoraggio dedicati al collocamento mirato;

- a) Dotazione di un sistema informatico finalizzato alla realizzazione del "match" tra domanda ed offerta di lavoro rivolto alle persone con disabilità attraverso l'incrocio delle banche dati inerenti ai fabbisogni professionali delle aziende in obbligo ai sensi della L.68/99 e i curricula multidimensionali degli iscritti al collocamento mirato.
- b) Dotazione di un sistema informatico finalizzato a soddisfare le esigenze informative definite dalla Banca Dati nazionali del Collocamento Mirato (D.M. 29/12/2021) e

del data base contenente l'anagrafica delle aziende in obbligo (aziende private e Pubblica Amministrazione) al fine di ottimizzare l'informatizzazione delle procedure in capo agli Uffici di Collocamento Mirato. A titolo esemplificativo, il sistema informatico favorisce:

- le verifiche di ottemperanza degli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999 da parte delle aziende.
 - la stipula delle convenzioni art. 11 L. 68/1999,
 - le procedure relative alla concessione di computi ed esoneri,
 - il rilascio dei nulla osta;
 - la gestione delle procedure per l'avviamento numerico ex artt. 7 e 9 della L. 68/1999.
- c) Dotazione di sistemi di accesso facilitati nell'ottica di favorire, come da Linee guida sul collocamento mirato, la fruibilità dei servizi secondo i principi delle pari opportunità e non discriminazione a beneficio dei cittadini con disabilità (es. presenza programmata di un interprete della lingua dei segni LIS presso i Centri per l'Impiego);
- e) Gestione sistematica dei dati amministrativi riferiti al Collocamento mirato, aggiornamento costante e regolare dei flussi informativi, sviluppo della collaborazione applicativa orientata a una piena interoperabilità tra i sistemi di riferimento sulla disabilità, nel quadro della governance regionale e in sinergia con le esigenze di uniformità espresse a livello nazionale, anche ai fini di una loro opportuna analisi e valutazione.
- f) Dotazione di un sistema di analisi e valutazione delle Misure a valere sul Fondo Regionale Disabili in termini quantitativi e qualitativi finalizzati anche al monitoraggio annuale dell'attuazione delle Linee guida sul Collocamento mirato

Misura 7 – Iniziative formative per il personale dei servizi per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità di cui all'articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68

Nell'ottica dell'efficientamento delle procedure amministrative relative al collocamento mirato si prevedono moduli formativi specifici da erogare al personale dei servizi per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità (SILD) nonché al personale in forza presso i Centri per l'Impiego al fine di rafforzare le conoscenze relative ai processi di presa in carico delle persone con disabilità.

6. NATURA E AMMONTARE DELLE RISORSE

Il presente Programma viene realizzato attraverso l'utilizzo del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, di cui alla LR 19/2003, e nei limiti delle entrate derivanti dall'applicazioni dell'art.14, comma 3, della legge 68/1999, accertate ed incassate annualmente nel bilancio regionale, al netto delle eventuali restituzioni di somme pagate in eccesso.

Le misure saranno realizzate attraverso avvisi che verranno pubblicati nel corso delle annualità

Le risorse di cui sopra sono ripartite tra i diversi interventi, secondo il seguente schema.

| INTERVENTI A VALERE SUL FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI | RIPARTIZIONE PROPORZIONALE DELLE RISORSE |
|--|--|
| <p>TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Misura 1 - <i>Tirocini extracurricolari di inserimento lavorativo finalizzati all'assunzione di persone con disabilità;</i> • Misura 2 - <i>Attivazione di percorsi formativi personalizzati rivolti a persone con disabilità;</i> • Misura 3 - <i>Incentivi economici alle imprese finalizzati all'assunzione di persone con disabilità;</i> • Misura 4 - <i>Accomodamenti ragionevoli;</i> • Misura 6 - <i>Attività di rafforzamento, miglioramento e qualificazione dei sistemi informatici, di analisi e monitoraggio dedicati al collocamento mirato;</i> • Misura 7 - <i>Iniziative formative per il personale dei servizi per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità;</i> | <p>Quota pari 85 % delle somme accertate annualmente a valere sul Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui alla L.R. n. 19/2003</p> |
| <p>TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Misura 1 - <i>Tirocini extracurricolari di inserimento lavorativo finalizzati all'assunzione di persone con disabilità;</i> • Misura 2 - <i>Attivazione di percorsi formativi personalizzati rivolti a persone con disabilità;</i> • Misura 3 - <i>Incentivi economici alle imprese finalizzati all'assunzione di persone con disabilità;</i> • Misura 4 - <i>Accomodamenti ragionevoli;</i> • Misura 6 - <i>Attività di rafforzamento, miglioramento e qualificazione dei sistemi informatici, di analisi e monitoraggio dedicati al collocamento mirato;</i> • Misura 7 - <i>Iniziative formative per il personale dei servizi per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità;</i> | <p>Quota pari 10 % delle somme accertate annualmente a valere sul Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui alla L.R. n. 19/2003</p> |
| <p>ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Misura 5 - <i>Servizi di comunicazione e informazione delle iniziative a valere sul Fondo</i> | <p>Quota pari 5 % delle somme accertate annualmente a valere sul Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui alla L.R. n. 19/2003</p> |

Le misure di politica attiva a valere sul Fondo regionale per l'occupazione dei disabili potranno essere integrate, in ottica di rafforzamento sinergico e complementare, con le iniziative di inclusione sociale attiva finanziate dal Programma Regionale Lazio Fondo

Sociale Europeo plus 2021-2027 e finalizzate a valorizzare e rafforzare, attraverso misure socio-educative, abilità e competenze utili, la partecipazione alla società e l'occupabilità delle persone con disabilità.

Nei singoli avvisi e dispositivi di attuazione saranno indicate le modalità di finanziamento, anche facendo ricorso alle risorse di cui al Programma Regionale FSE+ 2021/2027.

Le misure di politica attiva a valere sul fondo regionale per l'occupazione dei disabili saranno, inoltre, realizzate in sinergia con l'attuazione del Programma GOL, individuando modalità di raccordo tra GOL e gli interventi promossi dal Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità.

Tenuto conto che il presente Programma prevede l'operatività di interventi nell'ambito del triennio 2024-2027, l'allocazione finanziaria per ciascuna misura potrà essere rideterminata in funzione della effettiva realizzazione e della effettiva domanda e dei bisogni che saranno rilevati nel corso dell'attuazione.

7. CRITERI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

La Direzione regionale Formazione, Istruzione e Politiche per l'occupazione è responsabile dell'attuazione del presente Programma e provvederà a dare seguito agli atti amministrativi necessari.

Nei singoli atti attuativi delle misure saranno indicate le modalità di gestione.

Le misure da finanziare saranno realizzate attraverso i seguenti strumenti:

- a) Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari o altri vantaggi economici ex art. 12 della l. 241/90;
- b) Procedure ad evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici";
- c) Affidamento diretto a enti pubblici o a enti strumentali (convenzioni/protocolli).

Le singole misure sono approvate dalla Regione Lazio secondo tempistiche volte a garantire la massima efficacia, efficienza e tempestività.

In linea con le disposizioni in tema di informazione e pubblicità, viene assicurata adeguata diffusione delle misure per il tramite dei canali istituzionali dedicati. La Regione, previa verifica dello stato dell'arte del Programma, potrà prevedere eventuali adeguamenti e/o integrazioni, anche in relazione alle risorse disponibili ed ai mutamenti di contesto. Gli strumenti attuativi definiscono tempi e modalità di realizzazione degli interventi, anche in relazione agli aspetti di natura gestionale.

Le misure attivate nell'ambito del presente Programma potranno arrivare a conclusione anche oltre il triennio di riferimento.